



CITTA' DI BENEVENTO ORIGINALE

Prot. 37856
del 20/04/2018

Numero Interno 87 del 19/04/2018

Originale di deliberazione della Giunta Comunale di Benevento

N. 69

Del 20-4-2018

OGGETTO: Autorizzazione alla definizione transattiva stragiudiziale con la Cooperativa Sociale "Il Melograno" – Approvazione schema di transazione.

L'anno Due milasettecento il giorno venti del mese di Aprile alle ore 9,00 nella sala Giunta di Palazzo Mosti, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con la partecipazione dei signori:

Mastella Mario Clemente
 Avv. Pasquariello Mario
 Dott. Ambrosone Luigi
 Dott. Picucci Oberdan
 Dott.ssa Maio Patrizia
 Dott.ssa Serluca Maria Carmela
 Rag. Antonio Reale
 Avv. Delcogliano Felicita
 Proff.ssa Del Prete Rosa
 Dott. De Nigris Luigi

Sindaco
 Assessore
 Assessore
 Assessore
 Assessore
 Assessore
 Assessore
 Assessore
 Assessore

Presente

Totale Presenti.....9.....

Partecipa in qualità di *Segretario Generale* Dott.ssa Maria Carmina Cotugno con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000).
 Il Presidente On. Mario Clemente Mastella, nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
 La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha approvato il provvedimento entro riportato.
 Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
 Mario Clemente Mastella

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.ssa Maria Carmina Cotugno

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Autorizzazione alla definizione transattiva stragiudiziale con la Cooperativa Sociale "Il Melograno" – Approvazione schema di transazione.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- il Comune di Benevento è risultato assegnatario del progetto SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) ed a seguito di tale assegnazione ha provveduto, con manifestazione di interesse, ad individuare i partner del progetto ed alla stipula di apposita convenzione di cui alla ATS repertorio n. 15844 del 30/12/2015 avente come capofila il Comune di Benevento, enti attuatori Caritas diocesana e la cooperativa sociale onlus " Il Melograno" ;
- in data 31/10/2016 il Ministero dell'Interno ha preso in carico la domanda di prosecuzione del progetto;
- il Ministero dell'Interno con decreto del 20/12/2016 ha ammesso alla prosecuzione del finanziamento per il triennio 2017/2019 per un totale di € 318.645,00 di cui € 16.000,00 a titolo di cofinanziamento e € 302.645,00 a titolo di contributo;

ATTESO che con determina del 29.12.16 al provvisorio n. 1270 è stato proposto:

- *Di prorogare il servizio di gestione dello Sprar di Benevento i cui enti attuatori sono la Caritas diocesana e la cooperativa sociale onlus " Il Melograno" come da ATS repertorio n. 15844 del 30/12/2015;*
- *di stabilire che la proroga in parola vesserà la sua efficacia al momento della sottoscrizione del nuovo atto di affidamento proprio per consentire la continuità di gestione del servizio Sprar;*
- *di precisare che l'affidamento in proroga sarà effettuato nel rispetto degli stessi patti, prezzi e condizioni economiche e contrattuali stabilite nel precedente affidamento;*
- *di avviare le procedure di affidamento del servizio in oggetto come previste dal D. Lgs. N. 50/2016;*
- *di accertare la somma di € 302.645,00 sul capitolo di entrata 10014 quale trasferimento del Ministero dell'Interno per la prosecuzione del progetto Sprar;*
- *di impegnare la somma di € 302.645,00 sul capitolo d'uscita 80120 codice 1.03.02.99.999;*

RILEVATO CHE:

- tale proposta di determina è stata assunta sulla scorta della delibera dell'ANAC n. 1200 del 23/12/2016 ad oggetto SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) – richiesta di parere del Ministero dell'Interno " Dipartimento per le libertà civili ed immigrazione" prot. ANAC n. 160170 del 28/10/2016", a mente della quale si è previsto che laddove l'Ente Locale si trovasse nella necessità di prorogare il precedente affidamento, nelle more della concessione del nuovo finanziamento ai fini della prosecuzione del progetto già finanziato e nelle more dell'espletamento della procedura di gara, la proroga tecnica può ritenersi percorribile alla luce dei principi generali elaborati dalla giurisprudenza e dall'Autorità nell'ambito del previgente sistema giuridico essendo che le esigenze di proroga attengono ad affidamenti di servizi aggiudicati sotto la vigenza del D. Lgs n. 163/2006;
- la proroga citata si era resa doverosa in quanto il Comune ha avuto notizia della prosecuzione del finanziamento dopo il 20/12/2016 e tale circostanza è stata dirimente per la mancata attivazione, in precedenza, della procedura di gara per l'affidamento del servizio, in quanto senza il finanziamento del servizio il Comune non avrebbe mai potuto attivare la relativa procedura di gara;

- in data 14.02.17, tuttavia, l'ufficio ragioneria ha restituito al settore Servizi al Cittadino la suddetta determina per mancanza di stanziamento e non è stata predisposta la relativa e doverosa variazione di bilancio;

- successivamente lo stanziamento è stato inserito nell'ipotesi di Bilancio Stabilmente riequilibrato senza che vi fosse a monte un appostamento nel bilancio previsionale;

- con nota prot. N. 106999 del 12.12.2017 si rappresentava che la determina di proroga del servizio SPRAR non è stata mai resa esecutiva e, quindi, non ha prodotto i suoi effetti giuridici;

Atteso che allo stato non è stato pertanto assunto alcun impegno di spesa;

Considerato che dal 29.12.2016 al 31.12.2017, non essendo stata avviata alcuna procedura di gara, residua che il servizio, regolarmente espletato dall'ATS, come risulta da attestazioni di spesa e periodiche verifiche dell'Assistente Sociale incaricata, non è stato regolarmente affidato per il mancato perfezionamento dell'impegno di spesa;

Atteso che solo in data 06.11.2017, con nota prot. N. 93736, l'Arch. Castracane richiedeva apposita variazione di bilancio in entrata ed in uscita, senza peraltro ottenere riscontro;

Vista la diffida acquisita al ns. prot. N. 27729 del 20.03.2018 con la quale la Cooperativa Sociale Il Melograno richiedeva il pagamento dell'importo di € 269.410,75 oltre interessi per € 29.635,00;

Considerato che a seguito della comunicazione si sono intrattenuti incontri tra le parti finalizzate a sottoscrivere un accordo transattivo nel quale l'Ente, al fine di evitare un giudizio con la relativa alea di soccombenza, alla luce dell'ingenerato affidamento circa la regolarità degli adempimenti procedurali posti in essere, nel ribadire il riconoscimento delle prestazioni rese si impegna a pagare gli importi dovuti entro il 30 aprile 2018 e la Cooperativa Il Melograno accetta di rinunciare integralmente agli interessi sinora maturati;

VERIFICATO CHE le prestazioni sono state regolarmente eseguite e che le somme relative al progetto SPRARR sono state accertate d'ufficio in entrata per € 271.910,75 ed in uscita per un importo equivalente a valere sul bilancio 2017 e, pertanto, sono già disponibili;

RITENUTO CHE la proposta transattiva allegata alla presente è effettivamente a vantaggio dell'amministrazione;

VISTO

- Il comma 1, lett. f) del D.L.vo 165/2001 che testualmente recita: *"I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri: ... f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103"*;
- L'art. 11, comma 1, e comma 4 bis, della L. 241/90;

Rilevato che in caso di transazioni avente ad oggetto le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, ai sensi dell'articolo 208 del Dlgs n. 50/2016, ove il valore dell'importo oggetto di concessione o rinuncia sia superiore a 100mila euro, ovvero 200mila euro in caso di lavori pubblici, per gli enti locali vada acquisito obbligatoriamente il parere di un legale interno alla struttura, o del funzionario più elevato in grado competente per il contenzioso, ove non esistente il legale interno. In questo caso, la proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento, con forma scritta a pena di nullità;

Atteso che

- con nota n. 31278 del 30.03.2018 si richiedeva all'Avvocatura Civica ed al Dirigente Settore Gestione Economica parere in merito alla possibilità di definire la vicenda mediante

approvazione di un accordo transattivo, successivamente all'approvazione del bilancio 2018, da parte della Giunta Comunale, senza acquisire il parere del Collegio dei Revisori;

- L'Avvocatura riscontrava la richiesta, con nota n. 36209 del 17.04.2018, auspicando la definizione transattiva della vertenza previo accertamento della sussistenza dei requisiti oggettivi di cui all'art. 194, comma 1, lett. e) del TUEL;

Tenuto conto altresì che:


- per quanto concerne i confini dell'ambito di espressione dei pareri dell'Organo di revisione per quanto riguarda la materia delle transazioni va verificato se il parere di competenza del Collegio dei revisori debba essere reso per ogni fattispecie di transazione o piuttosto se lo stesso debba essere reso con esclusivo riferimento alle transazioni di competenza del Consiglio comunale;
- nel merito, occorre richiamare il quadro normativo di riferimento contenuto nel comma 1 dell'art. 239, come integrato dal d.l. n. 174 del 2012, che elenca alla lettera b) una serie di materie, per le quali l'Organo di revisione dell'ente locale è chiamato a rendere pareri secondo le modalità indicate nel Regolamento comunale.
- si tratta di materie che, in base all'art. 42 ed all'art. 194 del TUEL, rientrano nella competenza funzionale del Consiglio comunale.
- Al n. 6, tra le fattispecie per le quali risulta obbligatorio il parere dell'Organo di revisione, sono indicate le *"proposte di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e transazioni"* e la materia delle transazioni risulta essa stessa collocata accanto alle *"proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio"*, certamente quest'ultima riconducibile alla competenza consiliare ai sensi dell'art. 194 del TUEL.
- il quadro normativo di riferimento richiamato, come integrato dal d.l. n. 174 del 2012, colloca l'Organo di revisione, soprattutto per l'attività consultiva, in funzione sostanzialmente ausiliaria rispetto all'Organo consiliare.
- sulla portata applicativa dell'art. 239 del TUEL, la Sezione regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei conti, per tutte, è intervenuta con deliberazione n. 345 del 2013 affermando che *"i pareri dell'Organo di revisione sono funzionali allo svolgimento dei compiti del Consiglio e devono essere resi a quest'ultimo nelle materie indicate nell'art. 239, co. 1, lett. b) del TUEL, fra le quali è compresa quella riferita alle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni (n. 6)"*, sicché, nella specifica materia delle transazioni, è rilevante che *"si tratti di atto di procedimento che deve concludersi con delibera del Consiglio"*.
- ad avviso del Collegio, l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 6, del TUEL va interpretato nel senso che, con specifico riferimento alla materia delle transazioni, l'ambito nel quale l'Organo di revisione è chiamato a rendere obbligatoriamente i pareri è circoscritto alle transazioni che involgono profili di competenza del Consiglio comunale.
- pertanto nel merito della presente proposta, esistendo nei bilanci di competenza dell'ente gli stanziamenti specifici per il pagamento, tra l'altro con fondi del Ministero dell'Interno trasferiti all'ATS costituita proprio dall'Ente in una con le predette Cooperative, si ritiene di non essere tenuti all'acquisizione del parere del revisore dei Conti non attenendo la presente transazione ad una procedura di competenza del Consiglio Comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) DI APPROVARE l'allegato schema di transazione tra il Comune di Benevento e la Cooperativa sociale onlus " Il Melograno" per la definizione della insorgenda controversia relativa alla regolarizzazione contabile del rapporto insorto all'interno della ATS tra il Comune di Benevento, la Caritas Diocesana e la Cooperativa IL Melograno, inerente il

servizio SPRAR minori anno 2017, ammesso a finanziamento dal Ministero dell'Interno, con decreto del 20/12/2016, per il triennio 2017/2019;

- 2) Di incaricare il Dirigente del Settore Servizi al Cittadino di dare esecuzione alla predetta transazione ed agli atti conseguenti;
- 3) Di onerare il Segretario generale delle verifiche connesse all'accertamento di eventuali responsabilità connesse alle disfunzioni verificatesi in relazione alla presente procedura;
- 4) Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma 4, del TUEL.

IL DIRIGENTE
Dott. Alessandro dicchio

SCHEMA DI ATTO DI TRANSAZIONE

Le parti:

- **COMUNE DI BENEVENTO** (nel seguito "Ente") in persona del dott. Alessandro Verdicchio, nella sua qualità di Dirigente del Settore Servizi al Cittadino, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, autorizzato alla transazione con deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____;
- **Cooperativa Sociale Il Melograno** (nel seguito "Cooperativa"), P. IVA 01510890625, In persona del sig. Angelo Moretti, legale rappresentante, domiciliato presso la sede legale della stessa in via San Pasquale, n. 111;

PREMETTONO CHE

PREMESSO CHE:

- il Comune di Benevento è risultato assegnatario del progetto SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) ed a seguito di tale assegnazione ha provveduto, con manifestazione di interesse, ad individuare i partner del progetto ed alla stipula di apposita convenzione di cui alla ATS repertorio n. 15844 del 30/12/2015 avente come capofila il Comune di Benevento, enti attuatori Caritas diocesana e la cooperativa sociale onlus " Il Melograno" ;
- in data 31/10/2016 il Ministero dell'Interno ha preso in carico la domanda di prosecuzione del progetto;
- il Ministero dell'Interno con decreto del 20/12/2016 ha ammesso alla prosecuzione del finanziamento per il triennio 2017/2019 per un totale di € 318.645,00 di cui € 16.000,00 a titolo di cofinanziamento e € 302.645,00 a titolo di contributo;

ATTESO che con determina del 29.12.16 al provvisorio n. 1270 è stato proposto:

- *Di prorogare il servizio di gestione dello Sprar di Benevento i cui enti attuatori sono la Caritas diocesana e la cooperativa sociale onlus " Il Melograno" come da ATS repertorio n. 15844 del 30/12/2015;*
- *di stabilire che la proroga in parola cesserà la sua efficacia al momento della sottoscrizione del nuovo atto di affidamento proprio per consentire la continuità di gestione del servizio Sprar;*
- *di precisare che l'affidamento in proroga sarà effettuato nel rispetto degli stessi patti, prezzi e condizioni economiche e contrattuali stabilite nel precedente affidamento;*
- *di avviare le procedure di affidamento del servizio in oggetto come previste dal D. Lgs. N. 50/2016;*
- *di accertare la somma di € 302.645,00 sul capitolo di entrata 10014 quale trasferimento del Ministero dell'Interno per la prosecuzione del progetto Sprar;*
- *di impegnare la somma di € 302.645,00 sul capitolo d'uscita 80120 codice 1.03.02.99.999;*

RILEVATO CHE:

- tale proposta di determina è stata assunta sulla scorta della delibera dell'ANAC n. 1200 del 23/12/2016 ad oggetto SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) – richiesta di parere del Ministero dell'Interno " Dipartimento per le libertà civili ed immigrazione" prot. ANAC n. 160170 del 28/10/2016", a mente della quale si è previsto che laddove l'Ente Locale si trovasse nella necessità di prorogare il precedente affidamento, nelle more della concessione del nuovo finanziamento ai fini della prosecuzione del progetto già finanziato e nelle more dell'espletamento della procedura di gara, la proroga tecnica può ritenersi percorribile alla luce dei principi generale elaborati dalla giurisprudenza e dall'Autorità nell'ambito del previgente sistema giuridico essendo che le esigenze di proroga attengano ad affidamenti di servizi aggiudicati sotto la vigenza del D. Lgs n. 163/2006;

- la proroga citata si era resa doverosa in quanto il Comune ha avuto notizia della prosecuzione del finanziamento dopo il 20/12/2016 e tale circostanza è stata dirimente per la mancata attivazione, in precedenza, della procedura di gara per l'affidamento del servizio, in quanto senza il finanziamento del servizio il Comune non avrebbe mai potuto attivare la relativa procedura di gara;
- in data 14.02.17, tuttavia, l'ufficio ragioneria ha restituito al settore Servizi al Cittadino la suddetta determina per mancanza di stanziamento e non è stata predisposta la relativa e doverosa variazione di bilancio;
- successivamente lo stanziamento è stato inserito nell'ipotesi di Bilancio Stabilmente riequilibrato senza che vi fosse a monte un appostamento nel bilancio previsionale;
- con nota prot. N. 106999 del 12.12.2017 si rappresentava che la determina di proroga del servizio SPRAR non è stata mai resa esecutiva e, quindi, non ha prodotto i suoi effetti giuridici;
- ciò nonostante il servizio di accoglienza SPRARR minori, per ovvie ragioni, non poteva essere interrotto;

Considerato che dal 29.12.2016 al 31.12.2017, non essendo stata avviata alcuna procedura di gara, residua che il servizio, regolarmente espletato dall'ATS, come risulta da attestazioni di spesa e periodiche verifiche dell'Assistente Sociale incaricata, non è stato regolarmente affidato per il mancato perfezionamento dell'impegno di spesa;

Vista la diffida acquisita al ns. prot. N. 27729 del 20.03.2018 con la quale la Cooperativa Sociale Il Melograno richiedeva il pagamento dell'importo di € 269.410,75 oltre interessi per € 29.635,00;

Considerato che a seguito della comunicazione si sono intrattenuti incontri tra le parti finalizzate a sottoscrivere un accordo transattivo nel quale l'Ente, al fine di evitare un giudizio con la relativa alea di soccombenza, alla luce dell'ingenerato affidamento circa la regolarità degli adempimenti procedurali posti in essere, nel ribadire il riconoscimento delle prestazioni rese si impegna a pagare gli importi dovuti entro il 30 aprile 2018 e la Cooperativa Il Melograno accetta di rinunciare integralmente agli interessi sinora maturati;

RITENUTO CHE la proposta transattiva allegata alla presente è effettivamente a vantaggio delle parti, come evidenziato, tra l'altro, dall'Avvocatura Civica;

PATTI E CONDIZIONI DI TRANSAZIONE

1. A chiusura definitiva del possibile contenzioso, nonché d'ogni altra eventuale pendenza o pretesa reciproca collegata alle prestazioni svolte dalla Cooperativa in qualità di soggetto attuatore del progetto SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) svolto in ATS con il Comune di Benevento e la Caritas Diocesana, il Comune di Benevento si impegna a liquidare, entro e non oltre il 30 aprile 2018, la somma di € 269.410,75, equivalente alla somma rendicontata al Ministero dell'Interno in sede di Relazione Finale attività 2017 (MSNA) di cui alla nota prot. N. 33683 del 06.04.2018;
2. la Cooperativa rinuncia alle somme dovute a titolo di interessi moratori ed a qualsivoglia ulteriore pretesa di qualsiasi natura. Il predetto importo è pari alla disponibilità di risorse accantonate dal Comune di Benevento per le finalità di cui al presente accordo.
3. La somma transattiva indicata dal precedente art. 1 verrà erogata secondo le modalità delle prestazioni indicate in apertura del presente accordo, ovvero come per gli anni precedenti a titolo di contributo senza emissione di alcuna fattura e copre, per comune volontà delle parti, ogni altra pretesa avanzata o avanzabile a qualsiasi titolo dalla Cooperativa in rapporto alla vicenda in oggetto riguardante le prestazioni indicate in apertura, quali, a titolo solo esemplificativo, richiesta di annullamento di atti, di danni, di interessi, rivalutazione di somme, spese tecniche e legali, etc.
4. La somma transattiva indicata al comma 1° del precedente art. 1, verrà corrisposta dal Comune di Benevento mediante bonifico bancario sul cod. IBAN IT28P0501803400000012273793 - "IL MELOGRANO SPRAR MSNA DM 27 04 15" in un'unica tranche senza interessi entro il 30 aprile 2018.

5. Con la sottoscrizione del presente atto le parti dichiarano e confermano di non avere più alcuna reciproca pretesa, di qualsiasi natura, in pendenza della vicenda oggetto della Transazione ed in dipendenza delle cause rinunciate, le cui eventuali spese processuali, legali e tecniche si dichiarano integralmente compensate.

Per la Cooperativa

Per l'Ente

fatta propria la proposta di deliberazione di cui sopra la rimette all'esame della Giunta Comunale per la discussione e l'eventuale approvazione
Benevento,

L'ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI

L'ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI
Patrizia Maio

PARERI SULLA PROPOSTA

Art. 49, comma 1, art. 97 comma 2, art.151, comma 4 T.U. N.267/2000

Il sottoscritto Dirigente esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Benevento, 19.04.2018

Il Dirigente
Dott. Alessandro Verdicchio

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

Ai sensi dell' Art. 49, comma 1, art. 97 comma 2, art.151, comma 4 T.U. N.267/2000 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Benevento,

Il Dirigente del Settore Gestione Economica ad interim
Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Carmina Cotugno

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione che precede;
VISTI i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei Settori;
Con votazione unanime resa palese mediante alzata di mano
DELIBERA

- 1) Di approvare integralmente la proposta di delibera in oggetto nel testo sopra riportato;
- 2) Di demandare al Dirigente del Settore Servizi al Cittadino gli atti conseguenti;

Con separata unanime votazione resa palese mediante alzata di mano dichiara la presente immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del messo comunale,

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione:

Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del TUEL

La presente proposta transattiva ha per oggetto la definizione di una problematica insorta a seguito del finanziamento di un progetto SPRAR (sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) ai sensi del decreto 27 aprile 2015, pubblicato in G.U. n.118 del 23.05.2015.

Si tratta di un progetto per servizi di accoglienza finalizzati ai minori stranieri non accompagnati ed è stato elaborato con la Caritas diocesana e con la Cooperativa sociale onlus Il Melograno.

A seguito del finanziamento l'Amministrazione ha costituito, con i suddetti soggetti attivi nel campo del volontariato, un'associazione temporanea di scopo, con atto rep. 15844 del 30\12\2015, la cui finalità è "la realizzazione di un progetto di accoglienza integrata nella rete SPRAR di minori stranieri non accompagnati".

Con la costituzione dell'Associazione, sono stati disciplinati compiti ed obblighi reciproci e in particolare:

- il Comune ha assunto quelli di ente capofila;
- le citate associazioni hanno assunto gli oneri relativi alla attuazione del progetto ed una partecipazione alle spese di gestione e di funzionamento della struttura ospitante;
- l'Ente Comune quale capofila partecipa con proprio personale;
- il Ministero dell'Interno ha assunto, come detto, a proprio carico il finanziamento del progetto, al netto delle partecipazioni sopra dette.

Nella stessa convenzione si è stabilito un termine di durata al 31/12/2016, statuendo anche che, ove al termine del progetto dovessero essere presenti minori in struttura e, in mancanza dei fondi ministeriali (e solo in quel caso), i servizi per l'accoglienza sarebbero stati a carico dell'Ente attuatore Arcidiocesi di Benevento - Ufficio Caritas.

Con Decreto del Ministro dell'Interno del 20/12/2016 è stata finanziata la prosecuzione del progetto e il relativo finanziamento .

- l'art 18 del D. M. 10 agosto 2016, relativo alla verifica delle domande di prosecuzione, al comma 2, stabilisce che *"nelle more della verifica, gli enti titolari di finanziamento, sono autorizzati al proseguimento dell'accoglienza delle persone già prese in carico"* e al successivo art 36 *"proroga dell'accoglienza"*, al comma 2, precisa che *"per il minore straniero non accompagnato è, in ogni caso, previsto il protrarsi dell' accoglienza fino ai successivi 6 mesi dal compimento della maggiore età"*;

L'Anac, con parere del 23/12/2016, su richiesta del Ministero dell' Interno, si è espressa come segue: *"(si ritiene che)... la proroga tecnica degli affidamenti dei servizi SPRAR sia legittima per il tempo necessario alla concessione del nuovo finanziamento e all'espletamento della procedura di gara per la scelta del nuovo affidatario, ove non dipenda da causa imputabile alla stazione*



appaltante, bensì dalla disciplina sui finanziamenti dettata dall'art. 4 del decreto ministeriale 10 agosto 2016 per i progetti in scadenza per la fine del 2016".

Il Dirigente del Settore Servizi sociali, con proposta di determinazione del 29/12/2016 ha, quindi, legittimamente, prorogato il servizio di gestione dello Sprar di Benevento con gli stessi soggetti attuatori e agli stessi patti e condizioni (e quindi a mezzo di associazione temporanea di scopo, come disciplinata dalla convenzione rep 15844 del 30/12/2015).

La determinazione è stata, solo in data 14/02/2017, restituita al Settore da parte del Dirigente del Settore Gestione economica, in quanto priva della relativa copertura finanziaria nell'esercizio provvisorio.

Il Comune aveva da pochi giorni dichiarato il dissesto finanziario e non si è proceduto, come sarebbe stato necessario, alla variazione di bilancio, ai sensi dell'art. 250 del Tuel, ma all'inserimento dello stanziamento nella sola ipotesi di bilancio che, essendo stato definitivamente approvato con Delibera consiliare n.1 del 15.01.2018, non ha consentito la regolarizzazione contabile, entro il termine dell'esercizio finanziario di riferimento (2017).

- i principi di armonizzazione contabile (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato 4/2), prevedono che:

"in caso di trasferimenti a rendicontazione erogati da un'amministrazione che adotta il principio della competenza finanziaria potenziato, l'amministrazione beneficiaria del contributo accerta l'entrata con imputazione ai medesimi esercizi in cui l'amministrazione erogante ha registrato i corrispondenti impegni. La delibera con cui un ente decide di erogare contributi "a rendicontazione" a favore di altri enti, per la realizzazione di determinate spese, costituisce un'obbligazione giuridicamente perfezionata, anche se condizionata alla realizzazione della spesa, a seguito della quale:

-l'ente erogante è tenuto ad impegnare l'intera spesa prevista nella delibera, con imputazione agli esercizi in cui è prevista la realizzazione delle spese da parte dell'ente beneficiario (cronoprogramma). L'individuazione degli esercizi cui imputare la spesa per trasferimenti è effettuata sulla base dei programmi presentati dagli enti finanziati per ottenere il contributo;

-l'ente beneficiario ha titolo ad accertare le entrate, con imputazione ai medesimi esercizi cui sono stati registrati gli impegni"

Il Comune sarebbe stato tenuto ad accertare l'entrata nell'esercizio 2017 e ad impegnare la relativa spesa e, in base alle citate fonti normative vi sarebbe stato, quindi, l'obbligo per gli enti attuatori e per il Comune capofila, di garantire il servizio di assistenza ai minori non accompagnati in presenza, tra l'altro, di un finanziamento pubblico destinato allo scopo.

Pertanto, la mera inadempienza dello stesso Comune, a causa della particolare situazione contabile determinata dal dissesto, nonché la mancata regolarizzazione in tempi solleciti, per i ristretti termini di rendicontazione (fissati al 30 aprile), determinerebbe la sicura perdita del finanziamento già assegnato, non solo per questo esercizio ma anche per quelli futuri, oltre che un danno alla

for

esigenza di accoglienza dei minori non accompagnati.

Va precisato, inoltre, che l'art 194 del Tuel non è applicabile alla fattispecie, in quanto la forma giuridica prescelta e le stesse modalità di finanziamento ed attuazione dell'intervento, escludono l'applicabilità dell'ipotesi di cui al comma 2, lettera e), di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, relativi alle acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191 del TUEL.

Le fattispecie di debito fuori bilancio, analiticamente indicate nell'articolo 194, comma 1, del d.lgs. 267/2000, devono, infatti, considerarsi tassative e non suscettibili di estensione ad altre tipologie di spesa, quali le obbligazioni derivanti da un'associazione temporanea di scopo, in considerazione della natura eccezionale di detta previsione normativa finalizzata a limitare il ricorso ad impegni non derivanti dalla normale procedura di bilancio.

La soluzione transattiva proposta dal Dirigente ai Servizi al cittadino, dott. Verdicchio, motivata dalla necessità di prevenire un probabile contenzioso, consente una regolarizzazione dell'obbligazione, senza ricorrere alle procedure di cui al citato art 194 del Tuel.

Infatti, a differenza dei debiti fuori bilancio (chiaramente riconducibili al concetto di sopravvenienza passiva in quanto, in assenza di una specifica previsione nel bilancio di esercizio in cui i debiti si manifestano, esse prescindono necessariamente da un previo impegno di spesa), gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'ente di pervenire ad una definizione con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell'obbligazione, quanto i tempi per l'adempimento, ne deriva che l'Ente locale, in tali casi, "si trova nelle condizioni (ed ha l'obbligo) di attivare le normali procedure contabili di spesa (stanziamento, impegno, liquidazione e pagamento) previste dall'art. 191 del Tuel e di correlare ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi transattivi". (Corte dei Conti Puglia, con la deliberazione 80/2017)

Per i suesposti motivi, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di delibera.
Benevento, 19.04.2018

Il Dirigente reggente
del Settore Gestione economica
dr.ssa Maria Carmela Colugno

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del messo comunale,

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo pretorio comunale il giorno 20-4-2018 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del T.U. 267/2000) (N. _____ del Reg. Pubbl.);
- è stata trasmessa in pari data con elenco n. _____ di prot. ai Capigruppo consiliari (art.1254, comma 2 del T.U. 267/2000).

Li 20-4-2018

Il Messo Comunale

IL CARO MESSO COMUNALE
(FRANCESCO MUCCI)

Il Segretario Generale
D.ssa Maria Carmina Cotugno

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, T.U. 267/2000);
- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo (art. 134, comma 3°, T.U. 267/2000).

Il Segretario Generale
D.ssa Maria Carmina Cotugno